SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

Ministero dell'interno

92A1869 - 92A1870

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 dicembre 1991.

Quarta variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/66/CEE del 20 dicembre 1987, nonché dall'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1991;

Considerato che nel suddetto stato di previsione è stato istituito nelle spese il cap. 5128 con lo stanziamento di L. 49.200.000.000 per il cofinanziamento delle attività di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991;

Considerato che tale finanziamento non ha più ragione di essere atteso che le regioni hanno ricompreso tali attività fra quelle finanziate dalla CEE per l'asse 5 *a)* degli obiettivi 1-3-4;

Decreta:

Nel bilancio delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione:

Parte II - SPESE

Cap. 5121. — Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1971 e ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	+ 49.200.000.000
Cap. 5128. — Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale (art. 3 legge sulla parità)	49.200.000.000

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

92A2401

DECRETO 31 dicembre 1991.

Quinta variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1987, nonché dall'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1991;

Visto che nel corso dell'esercizio finanziario 1991 sono affluite sul c/c infruttifero n. 553, intrattenuto da questo Ministero presso la Tesoreria centrale dello Stato per la gestione dei fondi che affluiscono al Fondo di rotazione soprarichiamati, le sottonotate rimesse della Commissione CEE - Fondo sociale europeo:

fascicolo 889005	L.	320.925.370
fascicolo 889023	»	287.905.000
fascicolo 869041	»	613.878.668
fascicolo 890185	»	1.071.135.508
fascicolo 890183	»	1.066.975.005
fascicolo 889051	»	295.379.327
progr. operativo 906033	»	9.139.492.835
progr. operativo 906024	»	4.249.853.075
sovv. globale 908001	»	1.649.020.580
sovv. globale 908002	»	1.624.085.900

e che sullo stesso c/c n. 553 sono altresì affluiti fondi restituiti da aziende ed operatori della formazione per complessive L. 1.136.229.468 per attività formative non realizzate e non riconosciute e quindi totalmente per L. 21.454.880.736;

Considerato che nel bilancio di previsione del 1991 del Fondo di rotazione sono stati istituiti per memoria, stante l'impossibilità di effettuare previsioni all'inizio dell'esercizio finanziario stesso i capitoli 5301 nella parte entrate (partite di giro) e 5201 nella parte uscita (partite di giro) destinati ad accogliere i finanziamenti disposti dal Fondo sociale europeo;

Decreta

Art. 1.

Nel bilancio delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .... + 21.454.980.736

Art. 2.

Nel bilancio delle spese del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5201. — Somme della Comunità europea da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 nonché dall'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge n. 845/78 + 21.454.980.736

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

92A2402

DECRETO 22 aprile 1992.

Revoca del commissario liquidatore e modificazione al decreto ministeriale concernente lo scioglimento della società cooperativa agricola «Santa Vittoria», in Aggius.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1984 con il quale la società cooperativa agricola «Santa Vittoria», con sede in Aggius (Sassari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Stefano Manca è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 novembre 1989 con cui l'U.P.L.M.O di Sassari trasmetteva la lettera di dimissioni dall'incarico del commissario liquidatore rag. Stefano Manca;

Vista la nota del 3 settembre 1991 con la quale il sig. Stefano Manca ha fatto presente l'inesistenza di attività e/o passività da liquidare;

Ritenuta opportuna la revoca del commissario liquidatore e la modifica del provvedimento del 2 luglio 1984 trasformando lo stesso in scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario liquidatore rag. Stefano Manca è revocato.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 2 luglio 1984 è modificato limitatamente a quanto concerne la nomina del commissario liquidatore come segue:

«La società cooperativa agricola "Santa Vittoria", con sede in Aggius, costituita con rogito notaio dott. Mario Altea in data 6 ottobre 1962, numero di repertorio 27392, registro società n. 265, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore».

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

92A2403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che modifica il primo comma del suddetto art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992;

Dispone:

Le comunicazioni previste dall'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 12 maggio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Comunicazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni
Comunicazione di cui all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00198 Roma ____________

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla Società ____________

Indirizzo ____________

Riservato alla CONSOB e alla BANCA D'ITALIA — Filiale | Data (G G M M A A) | Numero — protocollo

Mod. 19/A

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

Causale della dichiarazione; Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A); Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETÀ PARTECIPATA — quadro B

denominazione; codice fiscale

capitale sociale in azioni con diritto di voto; valore nominale unitario; azioni quotate in borsa [1]

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria; azioni negoziate al mercato ristretto [2]

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso: 1 proprietà; 2 riportato; 3 riportatore; 4 pegno; 5 usufrutto; 6 deposito

N. azioni possedute (righe 1–6)

N. azioni possedute per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto (righe 1–3)

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso: 1 proprietà; 2 riportato; 3 riportatore; 4 pegno; 5 usufrutto; 6 deposito

N. azioni possedute (righe 1–6)

N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie o interposte persone sono private del diritto di voto (righe 1–3)

N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — quadro E

N. totale dei fiducianti; N. azioni possedute; N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto; N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro F

N. azioni possedute; N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto; N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

RIEPILOGO

N. totale azioni possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

data della dichiarazione ____________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

| B | C | D | E | F |

N° fogli: G, H, L

N° fogli complessivi

indirizzo ____________ CAP ____________

N. Tel. ____________

Eventuali osservazioni ____________

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5, *sub* art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974 e di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985 nonché dello schema per le comunicazioni di cui all'art. 5-*bis*, *sub* art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974

La recente normativa in materia di partecipazioni rilevanti, modificata dal D.L. n. 90/92 e dall'art. 11 della legge n. 149/92, ha comportato, da un lato, la necessità di procedere ad una revisione dei modelli emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia e pubblicati nella G.U. n. 159 del 10 luglio 1990, per le comunicazioni di cui all'art. 1/5, della legge n. 216/74 e dell'art. 9 della legge n. 281/85 e, dall'altro, la predisposizione di uno schema di riferimento per le comunicazioni di cui all'art. 1/5-*bis* della legge n. 216/74.

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5 E DELL'ART. 9

Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74 così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 149/92, sono tenuti all'invio della segnalazione alla Consob ed alla società partecipata entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (*).

Ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge 281/85 e successive modificazioni ed integrazioni, la medesima segnalazione deve essere inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'operazione.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società e gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.

(*) Deve essere utilizzato il modello 19/B, da trasmettere alla Consob ed alla società partecipata, nel caso di comunicazioni rese dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto con riferimento alle partecipazioni superiori al 10% del capitale dalle stesse detenute in società italiane ed estere le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in società a responsabilità limitata.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74 e all'art. 9, legge n. 281/85 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottescritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio,azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali *il socio* sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni possedute devono essere rapportate per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

Nella medesima ipotesi, le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, nello stesso giorno in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione relativa alla variazione del capitale, dovranno portare a conoscenza del mercato, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiori al cinque per cento.

Tale previsione sostituisce quella di cui al punto 3.3.b) della Comunicazione Consob n. SOC/RM/92001088 del 24 febbraio 1992 in materia di informazione societaria. Ne consegue che le disposizioni contenute nel citato punto sono abrogate.

Peraltro, rimane in vigore l'obbligo, di cui al punto 3.1.b) della suddetta Comunicazione, che impone di comunicare alla Consob ogni variazione del capitale. Si raccomanda, inoltre, di portare tempestivamente a conoscenza dell'organo competente del mercato, le medesime variazioni riguardanti il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

La comunicazione andrà inviata alla società partecipata, alla Consob e, in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società partecipata. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovrà essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, entro il termine suddetto.

I modelli per le comunicazioni potranno essere richiesti alla Associazione Bancaria Italiana.

Si precisa che l'obbligo di cui agli artt. 1/5, legge n. 216/74 e 9, legge n. 281/85 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/A e 19/B.

MODALITÁ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

Settore di operatività

01 Aziende Autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e Editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e Edilizio
15 Meccanico e Automobilistico
16 Minerale e Metallurgico
17 Tessile
18 Altri

Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1 Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2 Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempre che la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3 Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).
In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4 Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa.

In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.
In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.
Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto
B) compravendita
C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D) successione o acquisizione a causa di morte
E) pegno
F) usufrutto
G) deposito
H) riporto
I) altro

Quadro B: SOCIETÁ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

- Capitale sociale in azioni con diritto di voto: andrà indicato il numero delle azioni rap-

presentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Per le società cooperative quotate si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- Azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- Azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- Azioni possedute: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.
  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie ed interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto,

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal D.L. n. 90/92.

dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- Azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciare ed interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

- Numero totale dei fiducianti: andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

- Azioni possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- Azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

- Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÁ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto, specificando il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

- Azioni totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o

di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. *Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.*

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- Azioni con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E, ed F - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto.
  Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

- Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.
  Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di società quotate.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

  Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.
  Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5-*quater*, introdotto dal D.L. n. 90/92 - andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andrà barrata anche la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata anche la casella E.

  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la

percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- Firma del legale rappresentante: ove si opti per la segnalazione a firma congiunta, ciascun quadro H andrà sottoscritto dal legale rappresentante della società cui il quadro si riferisce ovvero da persona munita di apposita delega.

Quadro L: ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO)

Andrà riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è in possesso, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1 % del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

AMBITO E MODALITÁ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5-*BIS*

Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5-*bis* della legge n. 216/74, come sostituito dal d.l. n. 90/92, il superamento (e la riduzione della percentuale al di sotto) delle soglie del 10, 20, 33, 50 e 75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di società le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto deve essere comunicato alla Consob ed alla società partecipata.

L'obbligo incombe su tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, in via diretta o indiretta, si trovino nelle situazioni sopra indicate.

Il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione è di due giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza, ovvero, date le circostanze, dal momento in cui si

sarebbe dovuto avere conoscenza degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa, anche se gli effetti reali si verificano successivamente.

Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno computati, sia per operazioni compiute in borsa, sia fuori borsa, i giorni di borsa chiusa.

Ai fini del calcolo della percentuale, si applica il comma 2 dell'art. 1/5 secondo le istruzioni già riportate.

Inoltre, si tiene conto anche delle azioni possedute da altri soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In tal senso, le azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno sommate a quelle sindacate possedute dagli altri soggetti aderenti all'accordo; qualora il totale delle azioni sindacate superi la soglia rilevante, ciascun soggetto sarà tenuto autonomamente all'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1/5-*bis*, anche se il possesso unitario non sia rilevante ai fini dell'applicazione della norma.

Una nuova comunicazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti aderenti, qualora per effetto dell'acquisto o della dismissione anche di uno solo dei soggetti, il totale della percentuale sindacata superi (o si riduca al di sotto di) una delle soglie rilevanti.

Sempre ai fini del calcolo della percentuale, si deve tener conto delle azioni che in virtù di accordi stipulati, direttamente o indirettamente, si possono acquistare in borsa o fuori borsa, di propria iniziativa. In tali casi, l'obbligo, che decorre dalla data dell'accordo, prescinde dall'acquisto. Nell'ipotesi in cui il diritto di acquisto non venga esercitato, il soggetto sarà tenuto a comunicare nei termini la riduzione della percentuale di partecipazione al di sotto della soglia rilevante.

Qualora i soggetti interposti si avvalgano dell'esenzione di cui all'art. 1/5-*ter*, i soggetti capogruppo o la persona fisica che li controlla dovranno effettuare la comunicazione nei termini cui sarebbe tenuto il diretto partecipante (esemplificando, A controlla B e C i quali possiedono rispettivamente il 15 ed il 10 per cento del capitale di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto. Qualora B acquisti un ulteriore 6 per cento, il soggetto A, in regime di esenzione di cui all'art. 1/5-*ter*, sarà tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis*, anche se la percentuale totale da lui posseduta non supera la soglia rilevante del 33 per cento; nell'ipotesi in cui i soggetti interposti non si avvalgano dell'esenzione sopra ricordata, sarà il soggetto B a dover effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis*, ed il soggetto A sarà tenuto solo alla dichiarazione di cui all'art. 1/5).

La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo telex o telefax secondo lo schema di seguito riportato. Dovrà essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 1/5-*bis*, legge n. 216/74.

Le comunicazioni a mezzo telefax dovranno essere confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di 7 giorni; nello stesso termine e con le stesse modalità potranno essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni già effettuate.

Si richiede, infine, che copia dell'avviso che la società partecipata deve pubblicare ai sensi del settimo comma dell'art. 1/5-*bis*, sia trasmessa alla Consob, contestualmente all'invio agli organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalità sopra individuati. Dovranno altresì essere specificati i giornali su cui sarà pubblicato il suddetto avviso e la data di pubblicazione.

MODALITÁ DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N.6036 DELL'11 MARZO 1992 PUBBLICATA NELLA G.U. N. 65 DEL 18 MARZO 1992

SOGGETTO DICHIARANTE:

- andrà riportato, se persone fisiche: nome, domicilio, codice fiscale, numero di telefono; se persone giuridiche o società di persone: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero di telefono.

SOCIETÁ PARTECIPATA:

- andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero, valore nominale e categorie delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo.

EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI:

- dovranno essere indicate le società controllate, le società fiduciarie o le interposte persone tramite le quali si possiede la partecipazione rilevante. Per ogni soggetto dovranno essere indicati gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante.

NOMINATIVO DELLA/E CONTROPARTE/I DELL'OPERAZIONE:

- andrà indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora questi ultimi siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5 *bis* e ciò sia conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante.

DATA DELL'OPERAZIONE:

- andrà indicata la data dell'operazione in conformità alle istruzioni sopra riportate.

TIPO DELL'OPERAZIONE:

- andrà indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori borsa, negozi di pegno, usufrutto, ecc.

CATEGORIA, NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OPERAZIONE E PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:

- i dati richiesti andranno riferiti alle azioni oggetto dell'operazione.

TOTALE AZIONI POSSEDUTE:

- andrà indicato il numero totale delle azioni, distinte per categorie, possedute dal soggetto, rapportandolo in termini percentuali al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto. Occorrerà, inoltre, precisare il titolo del possesso.

IN IPOTESI DI ACCORDO SCRITTO PER L'ESERCIZIO CONCERTATO DEI DIRITTI DI VOTO:

- si dovrà indicare la percentuale totale delle azioni per le quali esiste l'accordo e la percentuale detenuta dal dichiarante nell'ambito dell'accordo. La percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo potrà o meno coincidere con il totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il numero delle azioni oggetto del-

l'operazione. Il nominativo degli altri soggetti aderenti all'accordo dovrà essere indicato anche se uno o più di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui all'art. 1/5. Si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base al quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 1/5 *bis*, ma che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2 per cento del capitale con diritto di voto di una società con azioni quotate in borsa, sarà tenuto ad effettuare esclusivamente la comunicazione di cui all'art. 1/5bis e non anche quella di cui all'art. 1/5.

IN IPOTESI DI ACCORDO IN VIRTÙ DEL QUALE SI POSSONO ACQUISTARE AZIONI DI PROPRIA INIZIATIVA:

- **andrà indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo, il tipo di accordo, nonchè i termini e le modalità previsti per l'acquisizione.**

INTERRELAZIONI TRA GLI ARTICOLI 1/5 ED 1/5-*BIS*

Si precisa che la comunicazione effettuata in base al disposto dell'art. 1/5-*bis*, introdotto dal D.L. n. 90/92, non sostituisce quella dovuta ai sensi dell'art. 1/5, tranne l'ipotesi in cui la prima sia redatta sul modello 19/A e contenga tutti gli elementi informativi richiesti ai sensi delle due norme. In tal caso nelle annotazioni dovrà essere indicato che la comunicazione viene effettuata ai sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-*bis*.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro il 29 maggio 1992 dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alle partecipazioni in essere alla data del 29 febbraio 1992, individuate sulla base delle innovazioni introdotte dalle recenti disposizioni in materia.

Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non subisca variazioni, rispetto all'ultima comunicazione resa, a seguito delle suddette innovazioni.

Si sottolinea che sempre entro il 29 maggio 1992 dovranno essere oggetto di segnalazione anche quelle partecipazioni in essere al 29 febbraio 1992 che assumono rilevanza esclusivamente ai sensi dell'art. 1/5-*bis*.

Le variazioni rilevanti ai sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-*bis* della legge n. 216/74, nonchè dell'art. 9 della legge n. 281/85, intervenute nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio ed il 29 maggio 1992, dovranno comunque essere comunicate nei termini di cui ai predetti articoli.

In tal caso si raccomanda di inviare contestualmente, ove necessario, la comunicazione relativa alla percentuale di partecipazione esistente al 29 febbraio 1992.

Le società destinatarie delle comunicazioni di cui all'art. 1/5 dovranno pubblicare, secondo le modalità previste dal settimo comma dell'art. 1/5-*bis*, entro il 28 giugno 1992, le partecipazioni rilevanti al proprio capitale esistenti alla data del 29 febbraio 1992, ovvero, qualora la partecipazione abbia successivamente subito variazioni rilevanti, l'entità della partecipazione risultante dall'ultima comunicazione ricevuta.

Si precisa, peraltro, che per le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 1/5-*bis* e relative alle variazioni intervenute nel periodo intercorrente fra il 29 febbraio ed il 28 giugno, rimangono in vigore i termini di pubblicazione di cui al settimo comma della norma.

92A2404

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 14 maggio 1992, n. 23.

Direttiva del Consiglio n. 91/493/CEE del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Istruzioni per la richiesta di deroghe temporanee e limitate per stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso.

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome

e, per conoscenza:

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima

Al Ministero dell'industria - Ufficio di Gabinetto

Alla Confindustria, Federalimentari

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Alla Federazione nazionale cooperative pesca

Alla Federpesca

All'Associazione generale cooperative italiane

All'A.N.C.P lega pesca

Alla Fed.Al. Confartigianato

All'Associazione nazionale pescatori ed affini

All'Unione nazionale consumatori

Al Movimento consumatori

All'Associazione piscicoltori italiani c/o Agricenter

All'Assoittica Italia

All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare

Alla Segreteria Sottosegretario di Stato - on. Bruno

Alla Segreteria Sottosegretario di Stato - sen. Marinucci

Al Comando carabinieri A.S.

Alla Direzione generale igiene alimenti e nutrizione

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 88 del 14 novembre 1991 è stata pubblicata la direttiva del Consiglio n. 91/493/CEE del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

Tale atto comunitario, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, fissa le norme sanitarie che dovranno essere rispettate al fine di poter commercializzare sul territorio comunitario animali marini o di acqua dolce (con esclusione dei mammiferi acquatici, delle rane e degli altri organismi acquatici oggetto di altre direttive) loro parti e derivati, destinati al consumo umano.

Resta esclusa dal campo di applicazione della direttiva la cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore di prodotti della pesca.

Allo scopo di uniformare impianti, metodi di lavorazione e trattamenti di conservazione, la direttiva fissa, tra l'altro, i requisiti strutturali che stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso del pesce devono possedere per essere abilitati alla produzione di prodotti ittici destinati all'immissione sul mercato.

Essa stabilisce che si debba intendere per *stabilimento* ogni locale nel quale i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati.

Non sono considerati stabilimenti invece *i mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste* nei quali si effettuano esclusivamente esposizione e vendita dei prodotti alimentari della pesca.

Per *navi officina* si intendono le navi a bordo delle quali i prodotti della pesca sono sottoposti almeno ad una delle seguenti operazioni seguita da confezionamento: sfilettatura, affettatura, pelatura, tritatura, congelamento, trasformazione.

Non sono considerati navi officina:

i pescherecci che praticano la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo;

i pescherecci che provvedono soltanto al congelamento a bordo.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 91/493/CEE ogni Stato membro deve procedere, sul proprio territorio, al riconoscimento degli stabilimenti e delle navi officina e alla registrazione degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso, dopo averne accertato la conformità ai requisiti elencati nei capitoli I, II, III, IV dell'allegato alla direttiva stessa.

La lista degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti, così come quella degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso registrati dovrà essere trasmessa alle competenti autorità comunitarie.

Allo scopo di consentire un adeguamento graduale ai requisiti strutturali fissati, la direttiva prevede che

possano essere concesse deroghe temporanee e limitate agli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso che esercitino la loro attività al 31 dicembre 1991. Si precisa che qualsiasi struttura autorizzata dopo il 1° gennaio 1992 deve rispondere a tutte le prescrizioni previste dalla direttiva in oggetto.

Le deroghe, con validità fino alla data del 31 dicembre 1995, possono riguardare soltanto i requisiti strutturali elencati al capitolo IX dell'allegato alla direttiva e possono essere concesse solo ove ricorrano le condizioni previste nello stesso capitolo.

In conformità alle prescrizioni comunitarie ai fini dell'ottenimento della deroga le ditte dovranno presentare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio apposita istanza, in carta legale, rivolta al Ministero della sanità entro il termine massimo del 1° luglio 1992.

La domanda dovrà pervenire allo scrivente Ministero per il tramite del competente assessorato della regione o provincia autonoma e dovrà essere accompagnata da un parere favorevole espresso dal medesimo assessorato.

Le domande dovranno contenere le seguenti informazioni:

esatta indicazione della sede dell'impianto e della proprietà dello stesso;

il programma di lavori con indicazione della data di inizio e dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi; tali tempi dovranno essere contenuti il più possibile e non potranno comunque superare la data limite del 31 dicembre 1995;

l'indicazione dell'onere finanziario previsto e la fonte di finanziamento utilizzata;

dichiarazione che non sono in corso richieste di contributi finanziari comunitari per adeguarsi ai requisiti della direttiva n. 91/493/CEE.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

copia della autorizzazione sanitaria;

verbale di sopralluogo da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, recante l'elenco delle carenze relativamente ai capitoli da I a IV e l'assicurazione del rispetto degli altri capitoli dell'allegato alla direttiva n. 91/493/CEE;

ricevuta di versamento ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 (in supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991) concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati. Il versamento, pari a L. 100.000 corrispondenti alla voce «rilascio di altri certificati a privati o enti» dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 40988008 intestato a «Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari» utilizzando il modello ch-8 *quater* AUT.

Lo scrivente Ministero si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche sul posto per accertare il rispetto dei tempi di attuazione dei lavori.

Si invitano le SS.LL. a voler dare informazione di quanto sopra alle unità sanitarie locali del territorio di competenza nonché agli enti ed operatori interessati.

Il Ministro: DE LORENZO

92A2405

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 11 maggio 1992, n. 28.

Modalità applicative del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di girasole e di colza e ravizzone in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma

Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane della imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi - Divisione X

Agli assessorati regionali per l'agricoltura

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura

Alla Confcooperative

Alla Confederazione italiana coltivatori

All'Associazione italiana dell'industria olearia

Alla Federconsorzi

All'Assalzoo

All'Unisol

All'A.N.P.A.S.O.

All'U.N.A.P.O.

All'ANCA-Lega

All'Associazione produttori proteaginose lombarda

All'A.I.S.O.

Alla Direzione generale della produzione agricola

PREMESSA

Sulla «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 67 del 12 marzo 1992 è stato pubblicato il regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992,

il quale disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi istituito dal Consiglio con regolamento CEE n. 3766/91 del 12 dicembre 1991.

Il nuovo regime prevede la corresponsione di un pagamento diretto ai coltivatori, per ogni ettaro di superficie seminata e raccolta a soia, colza e ravizzone e girasole, il cui importo, unico per le tre specie di semi oleosi è stabilito in modo da compensare forfettariamente la perdita di reddito dovuta alla vendita di detti semi non più ai livelli dei prezzi garantiti dal precedente regime, ma a quelli del mercato mondiale.

Tale regime di sostegno dei redditi, che si applica a partire dalle semine effettuate in vista del raccolto 1992, sostituisce, pertanto, il regime di sostegno dei prezzi, previsto dai regolamenti CEE n. 136/66 e n. 1491/85 del Consiglio, basato su un sistema di aiuti differenziati corrisposti per quantitativi di semi oleosi prodotti e trasformati.

Si ricorda inoltre che il suddetto regime è stato adottato a decorrere dalla campagna 1992/93 e risulterà applicabile anche negli anni successivi, a meno che il Consiglio non decida di apportare modifiche o di fondere il sostegno per i semi oleosi con quello dei seminativi, nel contesto di decisioni relative alla riforma della Politica agricola comune (PAC).

Con la presente circolare si intendono chiarire ed evidenziare i punti salienti che in primo luogo i produttori agricoli, in quanto beneficiari dell'aiuto, dovranno tenere presenti ma la cui puntuale osservanza è richiesta anche a tutti gli operatori del settore al fine di assicurare una sistematica e uniforme applicazione della specifica normativa comunitaria e nazionale di seguito elencata.

FONTI NORMATIVE

Il regime di sostegno per i semi oleosi è attualmente disciplinato dalle seguenti normative:

Comunitarie

Regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991 che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole («Gazzetta Ufficiale» n. L 356 del 24 dicembre 1991), di seguito denominato «Regolamento del Consiglio».

Regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole, di seguito denominato «Regolamento della Commissione».

Nazionali

Decreto ministeriale concernente «Regolamento per la concessione dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione» il cui procedimento di emanazione è tuttora in corso e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BENEFICIARI DELL'AIUTO
(Pagamento diretto)

A partire dalla campagna di commercializzazione 1992-93, che inizia il 1° luglio 1992 e termina il 30 giugno 1993, è concesso un pagamento diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole, che ne fanno domanda, per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto.

Beneficiari di detto aiuto, di importo unico per le tre specie di semi oleosi, sono i singoli produttori agricoli che si impegnano a seminare una determinata superficie su terreni già coltivati a «seminativi» durante il periodo 1989/90-1990/91, compresi quelli per i quali si è provata la messa a riposo in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici (sia temporaneamente a prato, come parte di una rotazione di seminativi, o eccezionalmente come seminativi messi a riposo in detto periodo di ventiquattro mesi).

Per «seminativi coltivati» si intendono l'insieme delle colture comprese nell'allegato 1, punto *D*, del regolamento CEE n. 571/88 del Consiglio.

Per produttori debbono intendersi le persone fisiche o giuridiche (anche le cooperative di conduzione) che hanno la titolarità o la responsabilità della gestione di una azienda agricola la cui superficie, in parte o nella totalità, è destinata alla produzione di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.

Le superfici messe a coltura oggetto di domanda di aiuto, debbono trovarsi in regioni o parti di regioni idonee sotto il profilo climatico e agronomico, tenuto conto della vocazione colturale e dei dati storici di investimento a semi oleosi nelle stesse zone, risultanti dal piano di regionalizzazione elaborato dal Ministero dell'agricoltura, secondo le procedure previste dall'art. 2 del regolamento del Consiglio e le cui risultanze sono contenute nell'allegato 1 alla presente circolare.

La superficie complessiva di ogni domanda di aiuto non deve essere inferiore a 0,3 Ha, mentre la superficie minima di ogni appezzamento coltivato a semi oleosi deve essere almeno pari a 0,10 Ha. Tali appezzamenti devono essere seminati interamente a semi oleosi, secondo criteri quantitativi indicati nell'allegato 2 alla presente circolare, e sugli stessi il produttore si impegna a procedere alla raccolta del prodotto quando sarà maturo per utilizzarne i semi (anche come sementi). Le rese per ettaro del prodotto raccolto dovranno essere plausibili con quelle rilevate mediamente nelle specifiche zone di produzione.

I produttori di una coltura intercalare di soia (2° raccolto) che procedono alla semina, una volta effettuata la raccolta della coltura principale precedente, nel periodo compreso tra il 30 maggio 1992 e il 15 luglio dello stesso anno, hanno ugualmente diritto — escluso nella regione cereali — al pagamento dell'aiuto, nel rispetto della specifica procedura prevista per detta coltura.

I produttori di semi di colza e ravizzone hanno diritto al pagamento dell'aiuto solo se utilizzano sementi di qualità e varietà approvate risultanti all'allegato 3 della presente circolare.

Nel caso di impiego di sementi prodotte nella medesima azienda, dalle suddette varietà approvate, queste devono risultare con un tenore di glucosinolati pari o inferiore a 18,0 μ moli/g di sementi, con tenore di umidità del 9% determinati secondo le procedure previste dal regolamento CEE n. 1470/68 (allegato VIII) e dal regolamento CEE n. 2681/83 (art. 32).

L'utilizzo di dette sementi è subordinato alla richiesta che il produttore dovrà presentare all'A.I.M.A., anteriormente alla semina, nonché all'esito favorevole di un controllo di qualità espletato dalla medesima azienda, che attesti il rispetto dei requisiti richiesti mediante l'analisi di un campione rappresentativo prelevato, da un agente abilitato, secondo le procedure stabilite agli allegati I e II del regolamento CEE n. 1470/68 della Commissione.

Nel caso di semi di colza e di ravizzone prodotti per usi industriali, o come sementi per detti usi, sulla base di un contratto di coltivazione concluso, anteriormente alla semina, con un primo acquirente riconosciuto, le sementi dovranno avere un tenore di acido erucico pari o superiore al 40% del tenore di acido grasso totale.

Il produttore che intende seminare varietà di colza «Bienvenu» e/o «Jet», i cui semi prodotti sono destinati alla produzione di olio alimentare, dovrà concludere prima della semina un contratto di coltivazione con un acquirente che abbia ottenuto un riconoscimento specifico a tal fine.

L'utilizzo di sementi di varietà non indicate nell'allegato 3 è consentito solo nel caso in cui dette varietà siano state registrate, prima della semina, ai fini del controllo di destinazione dei semi prodotti come sementi selezionate, preselezionate, di base o certificate, oppure a scopi di ricerca o di sperimentazione per verificare la possibile inclusione di dette varietà nel registro nazionale delle varietà approvate.

CALCOLO DELL'AIUTO

Gli elementi che sono alla base del calcolo dell'aiuto sono:

l'importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, fissato dal Regolamento del Consiglio a 384 Ecu/Ha, che viene determinato moltiplicando il prezzo di riferimento previsionale (163 Ecu/T) per le rese medie di semi oleosi della Comunità (2,36 T/Ha);

l'importo di riferimento regionale previsionale stabilito dalla Commissione adeguando l'importo di riferimento comunitario (384 Ecu/Ha) sulla base del rapporto fra le rese medie dei semi oleosi o cereali, calcolate per ciascuna regione omogenea di produzione individuata nel piano di regionalizzazione e la resa media comunitaria dei medesimi semi o cereali (2,36-4,6 T/Ha).

L'importo di riferimento regionale previsionale per ciascuna regione indicata nel suddetto piano (allegato 1) costituisce la base per la fissazione dell'anticipo da parte della Commissione.

Es.: *Calcolo dell'importo di riferimento regionale previsionale nella regione Pianura Bassa Padana e Veneta*

importo di riferimento comunitario: 384,000 Ecu/Ha;

resa media dei semi oleosi della regione: 4,004 T/Ha;

resa media comunitaria in semi oleosi: 2,360 T/Ha;

$$\frac{384 \times 4{,}004}{2{,}36} = 651{,}50 \text{ Ecu/Ha}$$

L'importo di riferimento regionale finale viene stabilito dalla Commissione entro il 30 gennaio di ciascuna campagna. Il calcolo per la determinazione dell'importo di riferimento finale viene effettuato, sostituendo al prezzo di riferimento previsionale (163 Ecu/T), il prezzo di riferimento per i semi oleosi osservato in un determinato periodo sulle piazze più rappresentative nei luoghi di maggiore produzione della Comunità, senza tener conto di eventuali variazioni di prezzo che si mantengono entro l'8% del medesimo prezzo di riferimento previsionale (150-176 Ecu/T).

Per la determinazione dell'importo di riferimento regionale finale la Commissione può procedere a calcoli separati per ogni tipo di seme oleoso, in modo da non favorirne un tipo rispetto ad un altro ed al fine di tener conto della possibile applicazione del sistema delle Superfici Massime Garantite (S.M.G.), nonché della minor resa di semi di soia in coltura intercalare.

Le superfici massime garantite sono le seguenti:

Soia (CEE 12)	Ha 509.000
Colza e ravizzone (CEE 12)	Ha 2.377.000
Girasole (CEE 10).	Ha 1.202.000

Nel caso in cui la superficie coltivata a semi oleosi e per la quale è stata presentata una domanda di pagamento diretto, superi la relativa superficie massima garantita, i pagamenti diretti sono ridotti dalla Commissione, successivamente al calcolo dell'importo di riferimento regionale finale, proporzionalmente alla percentuale di supero (rapporto 1:1).

La Commissione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio, pubblica nella «Gazzetta Ufficiale» delle CEE gli importi di riferimento regionali sia previsionali che finali.

CONCESSIONE DELL'AIUTO

I produttori di semi oleosi coltivati in via principale hanno diritto a domandare ed a ricevere:

un pagamento anticipato pari a un importo non superiore al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale;

un pagamento finale, di importo pari alla differenza tra l'importo di riferimento regionale finale e il pagamento anticipato.

Gli importi dei pagamenti, nonché le disposizioni che disciplinano il versamento dei pagamenti diretti, sono fissati dalla Commissione in conformità all'art. 8 del regolamento del Consiglio.

Il pagamento anticipato è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del produttore, delle condizioni e dei requisiti richiesti ai fini dell'acquisizione dell'effettivo diritto all'anticipo.

Il pagamento finale è subordinato alla presentazione da parte del produttore di una dichiarazione di raccolta, dove viene specificato il quantitativo raccolto e quello eventualmente venduto.

I produttori di semi di soia in coltura intercalaré hanno diritto a domandare ed a ricevere l'aiuto solo in forma definitiva.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI AIUTO

Per avere diritto al pagamento dell'aiuto il produttore deve, entro le date di seguito indicate, aver provveduto alla semina e aver inoltrato:

una domanda di aiuto e dichiarazione di semina di soia in coltura principale (mod. A1 e all. A11), di girasole (mod. B1 e all. B11), di colza e ravizzone (mod. C1 e all. C11);

una domanda di aiuto e dichiarazione di intenzione di semina di soia in coltura intercalare (mod. D1 e all. D11);

una dichiarazione di conferma di semina per la soia in coltura intercalare (mod. D3 e all. D31);

una domanda di aiuto definitivo e dichiarazione di raccolta di semi di soia in coltura principale (mod. A2), di girasole (mod. B2), di colza e ravizzone (mod. C2), di soia in coltura intercalare (mod. D2).

Le domande e le dichiarazioni debbono essere:

redatte utilizzando esclusivamente i modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A.;

sottoscritte ed autenticate secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un funzionario comunale o da un notaio;

inoltrate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, nei modi seguenti:

a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento;

direttamente dal produttore;

tramite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sui modelli soprarichiamati che riportano, tra l'altro, le dichiarazioni e gli impegni previsti dagli allegati II e III del regolamento della Commissione, è prestampato anche un numero di identificazione univoco, al quale il richiedente dovrà fare riferimento per ogni eventuale comunicazione.

Alla domanda di aiuto dovranno essere allegati:

la fotocopia del tesserino del codice fiscale;

la certificazione richiesta della legge del 19 marzo 1990, n. 55, anche avvalendosi della facoltà di autocertificazione prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203. Tale certificazione deve avere validità iniziale non anteriore al 15 maggio 1992. I produttori di soli semi di soia in coltura intercalare dovranno far pervenire all'A.I.M.A. la certificazione in questione, avente validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993, entro il 15 febbraio 1993, avvalendosi dell'apposito modello D32;

certificazione catastale relativa alla partita ed alle particelle coltivate a semi oleosi indicata in domanda: per certificazione catastale, dovrà intendersi l'estratto di mappa o il certificato catastale, oppure la semplice visura catastale purché riporti i dati catastali risultanti dal piano di coltivazione;

mappa o planimetria che indichi informalmente l'ubicazione degli appezzamenti coltivati a semi oleosi nella particella, solo nel caso in cui non tutta la particella sia coltivata a semi oleosi.

I produttori di semi di colza e ravizzone dovranno allegare altresì (escluso per la campagna 1992-93):

copia delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto delle sementi impiegate;

copia del contratto di coltivazione con un primo acquirente riconosciuto, nel caso utilizzino sementi per uso industriale per la produzione di olio alimentare;

verbale di controllo dell'A.I.M.A. in caso di utilizzo di sementi prodotte nella stessa azienda da varietà approvate.

Le domande di aiuto e dichiarazioni di semina, le dichiarazioni di raccolta e domande di aiuto definitivo, le dichiarazioni di conferma di semina di soia in coltura intercalare debbono essere presentate entro le seguenti date:

Tipo seme oleoso	Presentazione domanda di aiuto	Presentazione conferma di semina	Presentazione dichiarazione di raccolta
Soia			
Coltura principale	30-5-1992		30-11-1992
Coltura intercalare	30-5-1992	15-7-1992	30-11-1992
Colza e ravizzone			
Semina autunnale	30-5-1992		31-10-1992
Semina primaverile	30-5-1992		31-10-1992
Girasole			
Semina autunnale	30-5-1992		30-11-1992
Semina primaverile	30-5-1992		30-11-1992

Per i produttori di soia in coltura intercalare, alla domanda di aiuto, che esprime in effetti l'intenzione di seminare una determinata superficie, dovrà far seguito una dichiarazione di conferma dell'avvenuta semina relativa ad una superficie pari, al massimo, a quella dichiarata nella medesima domanda di aiuto.

Il produttore può, senza decadenza dei diritti, rettificare la propria domanda presentando una nuova domanda che dovrà pervenire all'A.I.M.A. entro la data limite del 30 maggio 1992.

L'A.I.M.A. terrà conto della nuova domanda escluso il caso in cui siano già state effettuate ispezioni sul posto in relazione alla domanda stessa. Questa possibilità di rettifica non è ammessa nel caso della dichiarazione di conferma dell'avvenuta semina di soia in coltura intercalare.

PAGAMENTO DELL'AIUTO

Al pagamento dell'aiuto diretto ai produttori dei semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati, direttamente a favore dei singoli produttori senza detrazione alcuna e corrisposti, nel caso di coltura principale, in due momenti:

entro il 30 settembre 1992 per quanto riguarda l'importo dell'anticipo;

entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, per quanto riguarda il pagamento definitivo.

Ai produttori di semi di soia in coltura intercalare verrà corrisposto il pagamento dell'importo in una unica soluzione, entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

Per il pagamento definitivo si applica il tasso di conversione agricolo valido il 1° luglio 1992. Il suddetto tasso vale anche per il pagamento anticipato. L'A.I.M.A., per eventuali pagamenti anteriori al 1° luglio 1992, può applicare, se il suddetto tasso non è definito, il tasso in vigore l'ultimo giorno di presentazione delle domande (30 maggio 1992).

CONTROLLI

Amministrativi

L'A.I.M.A. sottopone, ai fini del pagamento, tutte le domande di pagamento diretto ai controlli amministrativi previsti negli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione.

In particolare ai fini del pagamento anticipato il controllo dovrà confermare, tra l'altro, che:

la domanda di aiuto è stata debitamente compilata e firmata dal produttore ed è completa di tutta la documentazione richiesta;

la domanda di aiuto è stata presentata all'autorità competente entro il 30 maggio 1992 o entro i termini ammessi dall'art. 14 del regolamento della Commissione;

la domanda di aiuto individuale è plausibile tenuto conto della superficie asserita e della quantità di sementi utilizzata secondo i criteri in appresso indicati.

Ai fini invece del pagamento definitivo dovrà essere verificato, tra l'altro, che:

la dichiarazione di raccolta è stata debitamente compilata e firmata dal produttore;

la domanda concerne un produttore non escluso dal beneficio del pagamento finale;

la dichiarazione di raccolta è stata presentata entro il 31 ottobre 1992 per i semi di colza e ravizzone ed entro il 30 novembre 1992 per i semi di soia e di girasole o entro i termini ammessi dall'art. 14 del regolamento della Commissione;

la dichiarazione di raccolta è plausibile tenuto conto della resa registrata per la superficie asserita secondo i criteri in appresso indicati.

I fini dell'accertamento della plausibilità, sia delle domande di aiuto che delle dichiarazioni di raccolta, l'A.I.M.A. utilizzerà tutti gli strumenti e le possibili informazioni cui ha facoltà di accedere (Piano di regionalizzazione, tabella quantitativa - all. 2 - relativa all'utilizzo di sementi, ecc.).

L'A.I.M.A. effettua inoltre controlli documentali ed ulteriori verifiche, qualora i produttori presentino più di una domanda o qualora un appezzamento sia oggetto di più di una domanda nello stesso anno. Per detti casi la normativa comunitaria prevede, se necessario, l'adozione di ulteriori misure complementari.

Qualora un produttore sia stato escluso dal beneficio dei pagamenti per una determinata superficie, l'A.I.M.A. effettuerà dei controlli per verificare che la detta superficie non sia oggetto di una domanda di aiuto presentata da un altro produttore. Tale domanda sarà considerata accettabile se verranno fornite prove che la stessa non è stata presentata con lo scopo fraudolento di eludere il provvedimento di esclusione.

Fisici

Sono previsti una serie di controlli fisici, attuati dall'A.I.M.A. mediante ispezioni in loco o tramite telerilevamento, che riguarderanno, per ciascuna regione, un campione rappresentativo delle domande di aiuto e delle dichiarazioni di raccolta, per verificare l'effettiva esistenza delle colture e sussistenza del diritto all'aiuto.

L'A.I.M.A., al fine di indirizzare al meglio il controllo fisico effettuerà una verifica di plausibilità delle superfici dichiarate, per ogni tipo di seme oleoso e per ogni regione omogenea:

tramite un raffronto sistematico con i relativi dati storici disponibili

e, se necessario,

tramite sondaggio statistico in loco o tramite telerilevamento.

Il controllo fisico della domanda di aiuto dovrà permettere di verificare, tra l'altro, per ogni appezzamento dichiarato seminato:

il requisito di seminativo coltivato durante il periodo 1989/90-1990/91 o di seminativo messo a riposo in detto periodo, per il quale il produttore provi che ha beneficiato di un aiuto o che la messa a riposo è stata effettuata per ragioni agronomiche;

il tipo di seme oleoso coltivato, la superficie misurata e lo stato della coltura;

la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria nel caso specifico dei semi di colza e ravizzone.

Il controllo delle domande di aiuto sarà più rigoroso nel caso in cui in una regione o parte di regione si constati un incremento significativo del numero dei produttori e della superficie dichiarata, o non risulti rispettata la disposizione comunitaria relativa all'esigenza che le superfici oggetto di domanda di aiuto debbano insistere su regioni o parti di regioni idonee dal punto di vista climatico ed agronomico alla coltivazione dello specifico seme oleoso dichiarato nella medesima domanda.

Le domande presentate dai produttori che in precedenza son stati esclusi dal beneficio dell'aiuto o le cui colture abbiano avuto nell'anno considerato una resa inferiore al 30% della resa media risultante dal piano di regionalizzazione della zona esaminata, saranno analogamente assoggettate ad un controllo più rigoroso da parte dell'A.I.M.A.

A tal fine il produttore che abbia realizzato detta minor resa per ettaro, dovrà predisporre e rendere disponibili al controllo idonei documenti giustificativi e probanti, quali: attestazioni uffici regionali, fatture relative all'acquisto di mezzi prodotti o alle lavorazioni/operazioni eseguite, ecc.

Il controllo delle dichiarazioni di raccolta riguarderà, tra l'altro, la verifica in loco:

dell'avvenuta raccolta del quantitativo di prodotto conformemente a quanto indicato nella dichiarazione di raccolta;

della proprietà del prodotto giacente e, nel caso in cui i semi siano stati venduti, la presenza e l'autenticità delle fatture e dei relativi pagamenti.

Al fine di stabilire la percentuale dei controlli in loco da svolgere, dovrà essere garantita la rappresentatività e la proporzionalità dei medesimi nei confronti sia del carico globale di domande presentato da ciascuna regione, che della superficie dichiarata in ciascuna domanda di aiuto, nonché delle risultanze dei medesimi controlli, come previsto rispettivamente all'art. 11, paragrafi 3 e 6 e all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento della commissione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di specifiche esigenze e dall'esperienza acquisita al riguardo, provvederà annualmente, con proprio decreto, a fissare le modalità ed i criteri nonché la percentuale dei controlli, che l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare, in conformità con la normativa comunitaria, direttamente o servendosi del contributo operativo di ditte specializzate sulla base di apposite convenzioni.

Per le disposizioni relative al sistema dei contratti di coltivazione con un primo acquirente riconosciuto si rimanda alle norme che saranno emanate a seguito di specifiche decisioni intervenute al riguardo da parte della Commissione.

IRREGOLARITÀ

Qualora i controlli amministrativi diano adito a dubbi circa la validità o l'esattezza della domanda, non viene effettuato alcun pagamento, tranne nei casi di manifesto errore materiale, finché mediante ispezione in loco non venga accertata la validità o l'esattezza della domanda.

Qualora la domanda di aiuto o la dichiarazione di raccolta siano presentate all'A.I.M.A. dopo le date limite sopra citate, il produttore è soggetto, salvo i casi di forza maggiore, ad una riduzione progressiva e cumulativa dell'aiuto. Tale riduzione è pari:

all'1% dell'importo di riferimento regionale previsionale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di trenta giorni, nella presentazione della domanda di aiuto per i semi oleosi in coltura principale;

all'1% dell'importo di riferimento regionale finale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di trenta giorni, nella presentazione della dichiarazione di raccolta per i semi oleosi in coltura principale;

all'1% dell'importo di riferimento regionale finale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di trenta

giorni, nella presentazione sia della domanda di aiuto che della dichiarazione di raccolta per la soia in coltura intercalare.

Le domande di aiuto presentate oltre il trentesimo giorno dalla scadenza prevista sono respinte e le superfici interessate non saranno prese in considerazione per successivi aiuti durante la campagna 1992-93.

Qualora la dichiarazione di raccolta non venga presentata entro il termine di trenta giorni sopracitato, il produttore, decorsi sessanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di raccolta dei semi oleosi, decade, salvo causa di forza maggiore, dal diritto all'aiuto ed è tenuto a rimborsare eventuali anticipi già riscossi. Tuttavia se entro sessanta giorni il produttore è in grado di dimostrare che la raccolta ha avuto luogo può trattenere l'anticipo eventualmente versatogli, fino ad un massimo pari all'importo di riferimento regionale finale diminuito applicando i coefficienti di riduzione previsti.

Qualora venga accertato che la superficie dichiarata seminata nella domanda è:

inferiore alla superficie effettivamente seminata, la domanda resta valida per la superficie inferiore;

superiore fino ad un massimo del 10% o fino a 5 Ha rispetto alla superficie totale effettivamente seminata, la domanda resta valida per la superficie accertata con l'ispezione, previa detrazione del doppio della percentuale dichiarata in eccesso; le correzioni che riguardano al massimo 0,10 Ha non verranno considerate;

superiore di oltre il 10% o di più di 5 Ha rispetto a quelle effettivamente seminate, il produttore perde il diritto dell'aiuto e deve restituire l'anticipo eventualmente già riscosso.

Il produttore perde il diritto all'aiuto ed è tenuto a restituire l'anticipo anche nel cso in cui viene accertato che oltre il 5% o più di 5 Ha della superficie dichiarata nella domanda non è seminativo; mentre se tale percentuale è pari al massimo al 5% o a 5 Ha la domanda viene riferita alla superficie effettiva a seminativo previa detrazione del doppio della percentuale dichiarata in eccesso.

Qualora venga accertato che le varietà dei semi di colza o di ravizzone seminati non sono conformi alle disposizioni su menzionate, il produttore decade dal beneficio dell'aiuto e deve restituire l'anticipo già riscosso.

In tutti i casi in cui deve restituire l'anticipo, il produttore è tenuto altresì a pagare gli interessi calcolati in base alla durata del periodo intercorso tra il versamento dell'anticipo e la sua restituzione. Il tasso di interesse applicato è quello in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui il produttore ha percepito l'anticipo maggiorato di 2 unità percentuali.

Se le irregolarità sopra menzionate comportano la perdita del diritto all'aiuto per la ripetuta inottemperanza alle disposizioni comunitarie, il produttore interessato perde il diritto a domandare ed a ricevere per l'anno successivo qualsiasi tipo di sostegno comunitario per una superficie uguale a quella investita a semi oleosi indicati nella domanda respinta.

Al fine di consentire un'uniforme attuazione del regime in questione sono riportate, nell'allegato 4 alla presente circolare, una serie di dichiarazioni della Commissione relative ad ulteriori precisazioni ed interpretazioni delle specifiche norme ivi richiamate.

MISURE TRANSITORIE PER COLZA E RAVIZZONE
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1992-93

In via eccezionale e limitatamente alla campagna 1992-93 l'A.I.M.A. gestirà il regime di aiuto per i semi di colza e ravizzone seminati prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione (15 marzo 1992), prescindendo da alcune disposizioni del regolamento stesso.

Pertanto i produttori di semi di colza e ravizzone avranno diritto al pagamento dell'aiuto anche se:

le superfici seminate non rientrano nella categoria di «seminativi» e cioè già coltivati durante il periodo 1989-90 e 1990-91, compresi quelli per i quali si è provata la messa a riposo (art. 1, paragrafo 2, lettera *a*);

le superfici seminate non si trovano in regioni o parti di regioni idonee alla coltivazione sotto il profilo climatico e agronomico (art. 3);

la superficie dell'appezzamento seminato a semi oleosi è inferiore a 0,1 Ha e quella oggetto di domanda risulti inferiore a 0,3 Ha (art. 3);

ogni singolo appezzamento non è stato interamente seminato secondo i criteri localmente riconosciuti;

il produttore non ha rispettato le condizioni specifiche previste per detta coltura ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto.

Dal rispetto di quest'ultima disposizione sono esentati anche i produttori che abbiano effettuato le semine successivamente all'entrata in vigore del regolamento della Commissione.

Atteso il rilievo che la Commissione CEE attribuisce alla regolare e tempestiva messa in atto del nuovo regime di sostegno in favore dei produttori di semi oleosi si invitano i destinatari della presente circolare e tutti gli operatori interessati alla puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

S.I.A.N. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE * *

SINTESI DEL PIANO DI REGIONALIZZAZIONE :

	O - SEMI OLEOSI C - CEREALI	CEREALI	SEMI OLEOSI (ESCLUSO SOIA 2° RACC.)	SOIA 2° RACC.
		RESA MEDIA (Qli/Ha)	RESA MEDIA (Qli/Ha)	RESA MEDIA (Qli/Ha)
1 - REGIONE ALPINA	O	49,02	30,00	20,00
2.1 - REGIONE PADANO VENETA COLLINARE	O	51,28	33,16	21,24
2.2 - REGIONE PIANURA ALTA PADANA	O	63,48	36,45	21,47
2.3 - REGIONE PIANURA BASSA PADANA E VENETA	O	68,98	40,04	24,45
3.2 - REGIONE COLLINARE PENINSULARE INTERNA	O	47,61	31,53	11,82
13 - REGIONE CEREALI	C	(*) 19,91	- -	

(*) Si applica ai semi oleosi in coltura principale

	O - SEMI OLEOSI C - CEREALI	CEREALI	SEMI OLEOSI	COEFFICIENTE RAPPORTO RESE	RESA 2° RACC. DERIVATA
		RESA MEDIA (Qli/Ha)	RESA MEDIA (Qli/Ha)	Soia 2° Racc. / Soia 1° Racc.	RESA MEDIA (Qli/Ha)
3.1 - REGIONE MONTANA PENINSULARE INTERNA	O	30,29	22,02	0,82	18,06
4.1 - REGIONE TIRRENICA COLLINARE INTERNA	O	34,41	23,81	0,70	16,67
4.2 - REGIONE TIRRENICA COLL. LITORANEE E PIANURA	O	42,11	22,88	0,86	19,68
5.1 - REGIONE ADRIATICA COLLINARE INTERNA	O	23,14	22,71	0,80	18,17
5.2 - REGIONE ADRIATICA COLL. LITORANEE E PIANURA	O	28,06	22,89	0,85	19,46
6.1 - REGIONE COLLINARE INTERNA INSULARE	O	11,98	14,29	0,91	13,00
6.2 - REGIONE COLL. LITORANEE E PIANURA INSULARI	O	13,06	24,55	0,89	21,85

S.I.A.N. * * MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE * *

SINTESI DEL PIANO DI REGIONALIZZAZIONE	SEMI OLEOSI (ESCLUSO SOIA 2° RACC.)		SOIA 2° RACC.	
	RESA MEDIA (Qli/Ha)	IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PREVISIONALE (ECU/Ha)	RESA MEDIA (Qli/Ha)	IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PREVISIONALE (ECU/Ha)
1 - REGIONE ALPINA	30,00	488,14	20,00	325,42
2.1 - REGIONE PADANO VENETA COLLINARE	33,16	539,55	21,24	345,60
2.2 - REGIONE PIANURA ALTA PADANA	36,45	593,08	21,47	349,34
2.3 - REGIONE PIANURA BASSA PADANA E VENETA	40,04	651,50	24,45	397,83
3.2 - REGIONE COLLINARE PENINSULARE INTERNA	31,53	513,03	11,82	192,33

	SEMI OLEOSI (ESCLUSO SOIA 2° RACC.)		SOIA 2° RACC.	
	RESA MEDIA (Qli/Ha)	IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PREVISIONALE (ECU/Ha)	RESA MEDIA (Qli/Ha)	IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PREVISIONALE (ECU/Ha)
3.1 - REGIONE MONTANA PENINSULARE INTERNA	22,02	358,29	18,06	293,86
4.1 - REGIONE TIRRENICA COLLINARE INTERNA	23,81	387,42	16,67	271,24
4.2 - REGIONE TIRRENICA COLL. LITORANEE E PIANURA	27,83	372,28	19,68	320,22
5.1 - REGIONE ADRIATICA COLLINARE INTERNA	27,71	369,52	18,17	295,65
5.2 - REGIONE ADRIATICA COLL. LITORANEE E PIANURA	27,87	372,45	19,46	316,64
6.1 - REGIONE COLLINARE INTERNA INSULARE	14,27	232,52	13,00	211,53
6.2 - REGIONE COLL. LITORANEE E PIANURA INSULARI	24,55	399,46	21,85	355,53

	SEMI OLEOSI (ESCLUSO SOIA 2° RACC.)	
	RESA MEDIA (Qli/Ha)	IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PREVISIONALE (ECU/Ha)
13 - REGIONE CEREALI	19,91	166,21

1 REGIONE ALPINA :	Belluno montagna interna	Cuneo montagna interna	Pavia montagna interna	Pordenone montagna interna
	Varese montagna interna	Verona montagna interna	Vicenza montagna interna	
2.1 REGIONE PADANO VENETA COLLINARE :	Alessandria collina interna	Asti collina interna	Bergamo collina interna	Brescia collina interna
	Como collina interna	Cuneo collina interna	Gorizia collina interna	Mantova collina interna
	Milano collina interna	Novara collina interna	Padova collina interna	Pavia collina interna
	Pordenone collina interna	Torino collina interna	Treviso collina interna	Udine collina interna
	Varese collina interna	Vercelli collina interna	Verona collina interna	Vicenza collina interna
2.2 REGIONE PIANURA ALTA PADANA :	Alessandria pianura	Asti pianura	Como pianura	Cuneo pianura
	Milano pianura	Novara pianura	Pavia pianura	Piacenza pianura
	Torino pianura	Varese pianura	Vercelli pianura	
2.3 REGIONE PIANURA BASSA PADANA E VENETA :	Bergamo pianura	Bologna pianura	Brescia pianura	Cremona pianura
	Ferrara pianura	Forli' pianura	Gorizia pianura	Mantova pianura
	Modena pianura	Padova pianura	Parma pianura	Pordenone pianura
	Ravenna pianura	Reggio-Emilia pianura	Rovigo pianura	Treviso pianura
	Udine pianura	Venezia pianura	Verona pianura	Vicenza pianura

Regione					
3.1 REGIONE MONTANA PENINSULARE INTERNA	:	Ancona montagna interna Campobasso montagna interna Grosseto montagna interna Parma montagna interna Rieti montagna interna	Arezzo montagna interna Cosenza montagna interna Latina montagna interna Perugia montagna interna Roma montagna interna	Avellino montagna interna Firenze montagna interna L'Aquila montagna interna Pesaro-Urbino montagna interna Teramo montagna interna	Benevento montagna interna Foggia montagna interna Matera montagna interna Pistoia montagna interna
3.2 REGIONE COLLINARE PENINSULARE INTERNA	:	Bologna collina interna Reggio-Emilia collina interna	Modena collina interna	Parma collina interna	Piacenza collina interna
4.1 REGIONE TIRRENICA COLLINARE INTERNA	:	Arezzo collina interna Frosinone collina interna Pisa collina interna Salerno collina interna Viterbo collina interna	Benevento collina interna Grosseto collina interna Pistoia collina interna Siena collina interna	Caserta collina interna Latina collina interna Rieti collina interna Siena montagna interna	Firenze collina interna Perugia collina interna Roma collina interna Terni collina interna
4.2 REGIONE TIRRENICA COLLINARE LITORANEA E PIANURA	:	Caserta pianura Latina pianura Pisa collina litoranea Salerno pianura	Firenze pianura Livorno collina litoranea Pisa pianura Viterbo pianura	Grosseto collina litoranea Lucca pianura Roma collina litoranea	Grosseto pianura Napoli pianura Roma pianura

5 1 REGIONE ADRIATICA COLLINARE INTERNA	Ancona collina interna Chieti collina interna Matera collina interna Ravenna collina interna	Ascoli Piceno collina interna Foggia collina interna Pesaro-Urbino collina interna Teramo collina interna	Bari collina interna Forli' collina interna Pescara collina interna	Campobasso collina interna Macerata collina interna Potenza collina interna
5 2 REGIONE ADRIATICA COLLINARE LITORANEA E PIANURA :	Ancona collina litoranea Foggia pianura Pesaro-Urbino collina litoranea Teramo collina litoranea	Ascoli Piceno collina litoranea Lecce pianura Pescara collina litoranea	Campobasso collina litoranea Macerata collina litoranea Taranto collina litoranea	Chieti collina litoranea Matera pianura Taranto pianura
6.1 REGIONE COLLINARE INTERNA INSULARE	Cagliari collina interna	Catania collina interna	Enna collina interna	Oristano collina interna
6 2 REGIONE COLLINARE LITORANEA E PIANURA INSULARI :	Cagliari collina litoranea	Cagliari pianura	Catania pianura	Oristano pianura

Le restanti zone altimetriche provinciali costituiscono la REGIONE CEREALI

Per la collocazione dei Comuni nelle diverse REGIONI del presente Piano si rimanda alla pubblicazione ISTAT "Elenco dei Comuni aggiornato al 31 maggio 1991".

ALLEGATO 2

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

DIVISIONE VIII

SEMI OLEOSI

TABELLA INDICATIVA SULL'UTILIZZO DELLE SEMENTI

REGIONE AMMINISTRATIVA	QUANTITATIVO DI SEMENTE IMPIEGATO (Kg./Ha)		
	SOIA	GIRASOLE	COLZA
PIEMONTE	69,4	5,8	4
LOMBARDIA	62,8	5,5	5
VENETO	66	5,5	5
FRIULI V.G.	76	5,9	5,2
EMILIA R.	71,2	5,9	
TOSCANA	57,6	5.9	6.3
MARCHE	68,9	4,9	4,7
UMBRIA	58,6	4,1	6,3
LAZIO	50	4.3	4
ABRUZZO	70	4,4	4,6
MOLISE	70	4,7	5
CAMPANIA	70	5,5	
CALABRIA	70		
PUGLIA	70	4.3	4.5
BASILICATA	70	5,5	4
SICILIA	70	5,5	
SARDEGNA	70		5

ALLEGATO 3

VARIETÀ DI COLZA AMMISSIBILI ALL'AIUTO

Varietà per le quali è comprovato che producono normalmente un raccolto avente un tenore di glucosinolati pari o inferiore a 25 µ moli/g di sementi, con tenore di umidità del 9 %, e ammissibili all'aiuto se seminate dopo il 30 maggio 1992

Accord
Activ
Alfa
Amadeus
Amanda
Andol
Anima
Anka
Apache
Arabella
Arcol
Ariana
Arista
Astor
Atol
Aurora
Aztec
Basalte
Binera
Bingo
Bristol
Callypso
Capricorn
Carmen
Ceres
Cesar
Cobalt
Cobol
Cobra
Colking
Collo
Conny
Consul
Corvette
Creol
Darmor
Derby
Diadem
Diana
Donna
Doublol
Dragon
Drakkar
Dubla
Duetol
Envol
Eol
Eurol
Evita
Falcon
Forte
Galaxy
Global
Golda
Granit
Hanna
Helios
Honk
Idol
Inca
Iris
Jaguar
Jaspe
Jumbo
Kabel
Karat
Kardinal
Kometa
Kova
Kreta
Liberator
Liberia
Libonus
Librador
Libraska
Libravo
Lictor
Limerick
Lincoln
Lineker
Link
Lirabon
Liradonna
Lirajet
Lirapid
Liraspa
Liratop
Lirawell
Lirektor
Liropa
Lisandra
Lisonne
Lisora
Madora
Mari
Maxol
Moneta
Nimbus
Nubi
Odin
Olymp
Optima
Orly
Pactol
Palle
Paloma
Paula
Printol
Puma
Quartz
Rally
Rasant
Rocket
Sabrina
Samouraï
Santana
Score
Senta
Silex
Silvia
Sook
Sputnik
Star
Starlight
Susana
Tanto
Tapidor
Tarok
Tiger
Topas
Tor
Tyrol
Vega
Vivol
Wotan
Zeus

ALLEGATO 4

VI/2034/92T-IT
Bruxelles, 28.4.1992
(POLE/IT/1190)

DOCUMENTO DI LAVORO
DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione da iscrivere nel verbale della riunione del Comitato di gestione per i grassi del 28.4.1992

Ai fini dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 615/92 relativo al nuovo regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole:

Si considerano agire in conformità con le disposizioni del regolamento di attuazione gli Stati membri che applicano come tassi di interesse ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1432/38.

****

Salvo nei casi in cui i semi di colza e ravizzone siano seminati ai fini indicati nell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) o e), le varietà che possono essere seminate si limitano a quelle rispondenti alle restrizioni di cui agli allegati IV e V.

In particolare, i produttori che seminano semi oleosi per l'inerbamento o altri fini "verdi" non sono ammessi al beneficio di pagamenti diretti nell'ambitó del presente programma.

****

Il concetto di "raccolto" comprende anche i casi in cui il produttore non ritenga opportuno raccogliere la produzione giunta a maturazione per fini commerciali. L'obiettivo del controllo del raccolto è quello di garantire che un'appezzamento oggetto di una domanda presentata dal produttore non sia utilizzato per finalità diverse nel corso del periodo di coltivazione considerato.

****

La dichiarazione di raccolto presentata dai produttori di semi di soia deve specificare che o i semi sono stati effettivamente raccolti o che entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione essi non hanno ancora raggiunto la piena maturazione e quindi non sono stati ancora raccolti, ma lo saranno non appena maturi.

EUROPEAN COMMUNITIES

COMMISSION

DG VI/C/5

VI/825/92 - EN
(R.M.GR/DOC/825-92)
Brussels, 6.2.1992

WORKING DOCUMENT

OF THE COMMISSION SERVICES

Declaration for the Minutes of the Oils and Fats Management Committee Meeting of 6.2.1992

For the purposes of the implementing legislation for the new support system for producers of soyabeans, rapeseed, colzaseed and sunflowerseed;

'plot' means a continuous area of land sown with a crop,

'parcel' means an area of land that may comprise of one or more plots.

VI/2033/92T-IT
Bruxelles, 28.4.1992
(POLE/IT/1191)

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA
VI.C.5
Piante oleaginose e proteaginose

DOCUMENTO DI LAVORO
DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione da iscrivere nel verbale della riunione del Comitato di gestione per i grassi del 28.4.1992

Ai fini dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 615/92, che stabilisce modalità di applicazione del regime di sostegno per le produzioni di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole:

In linea di massima, la Commissione non ha alcuna obiezione nei confronti delle misure eccezionali proposte dalla Germania per l'identificazione dei terreni ammissibili nei nuovi cinque Länder tedeschi, a condizione che:

- siano rispettate almeno le disposizioni di minima previste dal regolamento (CEE) n. 615/92;
- le autorità tedesche ritengano che questo è il mezzo migliore per l'identificazione dei terreni ammissibili;
- il tipo di controllo previsto nell'ambito del sistema proposto dalla Germania per l'identificazione risponda agli stessi requisiti di qualità di quello previsto per gli altri Länder.

Il FEAOG si riserva il diritto di esaminare il problema dell'identificazione dei terreni ammissibili nel quadro della liquidazione dei conti.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA
VI.C.5
Piante oleaginose e proteaginose

VI/2035/92T-IT
Bruxelles, 28.4.1992
(POLE/IT/1192)

DOCUMENTO DI LAVORO
DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione da iscrivere nel verbale della riunione del Comitato di gestione per i grassi del 28.4.1992

"Per i controlli mediante telerilevamento effettuati dagli Stati membri nel corso del 1992, il FEAOG considera che gli Stati membri abbiano rispettato il disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamen o (CEE) n. 615/92, ove abbiano selezionato le zone da controllare in base a criteri definiti di comune accordo con il FEAOG."

92A2366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Fondazione italiana per il volontariato in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 90, la Fondazione italiana per il volontariato, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio la somma di L. 5.000.000.000 ad essa erogata gratuitamente dalla Cassa di risparmio di Roma.

92A2407

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «E. Montale» di Goro ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara del 9 marzo 1990, prot. n. 10362/90/2° sett., la scuola media «E. Montale» di Goro (Ferrara) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un Commodore A 2000 CPU personal computer per un valore di L. 4.380.000.

Con decreto del prefetto di Ferrara del 4 aprile 1990, prot. n. 12527/90/2° sett., la scuola media «E. Montale» di Goro (Ferrara) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante Epson LQ 1050 per personal computer Commodore A 2000 del valore di L. 2.118.200.

92A2385

Autorizzazione alla scuola media «N. Sauro» di Muggia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste del 6 settembre 1990, n. 3-B/3-1/1362 - Sett. II, la scuola media «N. Sauro» di Muggia (Trieste) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Philips DVC 2910 del valore di L. 680.000.

92A2386

Autorizzazione alla scuola media «Abate G. Bravi» di Cologno al Serio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 31 agosto 1990, n. 2863 - Sett. II, la scuola media «Abate G. Bravi» di Cologno al Serio (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un duplicatore Gestetner mod. 4130 del valore di L. 2.854.760.

92A2387

Autorizzazione alla scuola media Marano sul Panaro ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena del 20 giugno 1990, n. 397/1° sett., la scuola media di Marano sul Panaro (Modena) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per scrivere Olivetti modello ET 112/17.

92A2388

Autorizzazione alla scuola media di Pontasserchio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa, prot. n. 3379/Sett. I, del 15 ottobre 1990 la scuola media di Pontasserchio (Pisa) è stata autorizzata ad accettare una donazione di un impianto di alta fedeltà composto da giradischi, piastra, sintonizzatore, equalizzatore, amplificatore e due casse acustiche del valore complessivo di L. 1.450.000.

92A2389

Autorizzazione alla scuola media «G. Fattori» di Grosseto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Grosseto, n. 225/Div. II, dell'11 giugno 1990 la scuola media «G. Fattori» di Marina di Grosseto è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 600.000 e di nove volumi dell'opera «Storia della letteratura italiana» ed. Garzanti 1976, per un valore di L. 200.000.

92A2390

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione allo statuto della Lega italiana contro le malattie reumatiche e per l'aiuto ai malati reumatici, in Roma

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992 sono state approvate le modifiche statutarie (articoli 1-4-5-6-7-8-10-12) della Lega italiana contro le malattie reumatiche e per l'aiuto ai malati reumatici, Limar, con sede in Roma, via Ugo De Carolis n. 51.

92A2411

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Nomina del commissario straordinario della Società chimica italiana, in Roma

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1992, registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 24, il prof. Gianfranco Scorrano è stato nominato commissario straordinario della Società chimica italiana, con sede in Roma.

92A2410

MINISTERO DEL TESORO

N. 94

Corso dei cambi del 15 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217,750	1217,750	1217,650	1217,750	1217,750	1217,750	1217,550	1217,750	1217,750	
E.C.U.	1546,750	1546,750	1547 —	1546,750	1546,750	1546,750	1546,900	1546,750	1546,750	—
Marco tedesco	752,370	752,370	753,100	752,370	752,370	752,370	752,500	752,370	752,370	—
Franco francese	224,130	224,130	224,600	224,130	224,130	224,130	224,180	224,130	224,130	
Lira sterlina	2211,900	2211,900	2212 —	2211,900	2211,900	2211,900	2211,600	2211,900	2211,900	—
Fiorino olandese	668,450	668,450	668,750	668,450	668,450	668,450	668,550	668,450	668,450	—
Franco belga	36,564	36,564	36,560	36,564	36,564	36,564	36,562	36,564	36,564	
Peseta spagnola	12,048	12,048	12,070	12,048	12,048	12,048	12,046	12,048	12,048	—
Corona danese	195,050	195,050	194,800	195,050	195,050	195,050	195,050	195,050	195,050	—
Lira irlandese	2011,050	2011,050	2011 —	2011,050	2011,050	2011,050	2011,100	2011,050	2011,050	—
Dracma greca	6,363	6,363	6,380	6,363	6,363	6,363	6,365	6,363	6,363	—
Escudo portoghese	9,063	9,063	9,050	9,063	9,063	9,063	9,070	9,063	9,063	—
Dollaro canadese	1007 —	1007 —	1006 —	1007 —	1007 —	1007 —	1006,700	1007 —	1007 —	—
Yen giapponese	9,353	9,353	9,380	9,353	9,353	9,353	9,353	9,353	9,353	—
Franco svizzero	820 —	820 —	819,500	820 —	820 —	820 —	819,930	820 —	820 —	—
Scellino austriaco	106,935	106,935	107,050	106,935	106,935	106,935	106,939	106,935	106,935	—
Corona norvegese	192,740	192,740	193,350	192,740	192,740	192,740	192,750	192,740	192,740	—
Corona svedese	209 —	209 —	209 —	209 —	209 —	209 —	208,950	209 —	209 —	—
Marco finlandese	277,100	277,100	277,250	277,100	277,100	277,100	277,060	277,100	277,100	—
Dollaro australiano	920 —	920 —	921 —	920 —	920 —	920 —	920 —	920 —	920 —	—

Media dei titoli del 15 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	88,475
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,125
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,650
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,175
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	99,825
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988 93	100 --
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,325
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,150
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,150
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,750
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,700
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,425
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,975
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,150
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,575
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,925
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,400
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,625
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,075
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,150
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,200
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,375
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,150
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,350
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,700
	»	»	»	1- 2-1991/96	99,625
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,975
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,550
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,725
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,825
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,175
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	99,125
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,730
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,175

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1991/98	98,550
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,775
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,625

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	17- 5-1992	99,625
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,025
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,125
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,225
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,425
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,850

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50% .	99,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	99,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,950
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,550
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	97 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,650
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,725
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	100,750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	101,350
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	100,125
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	101,525
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	101,800
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,425
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	106,150
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	99,850
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	103,525
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	103,900

92M15052

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1992, registro n. 20 Difesa, foglio n. 235, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria»:

Medaglia d'argento

Brig. CC Cezza Antonio. — Sottufficiale addetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia, appreso che in giardini pubblici della sede era in atto una grave rissa, sebbene libero dal servizio e in abiti civili interveniva prontamente insieme ad altri militari. Intercettato noto pregiudicato armato di fucile e in atteggiamento minaccioso lo affrontava con grande sprezzo del pericolo precedendo i commilitoni. Veniva ferito mortalmente dalla proditoria e ravvicinata azione di fuoco da parte del malvivente a cui aveva intimato la resa. Fulgido esempio di elette virtù militari, altissimo senso del dovere e di generoso altruismo spinti fino al supremo sacrificio. — Melfi (Potenza), 17 luglio 1990.

Con decreti del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, registrati alla Corte dei conti il 15 aprile 1992, registro n. 20 Difesa, rispettivamente ai fogli numeri 236, 237, 238 e 239, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valor militare:

Medaglie d'argento

Brig. CC Orazio Castro, nato a S. Maria di Sicodia (Catania) il 3 dicembre 1951 della legione carabinieri di Messina. — Comandante di stazione distaccata, a diporto nella sede di servizio, accorreva senza esitazione in soccorso di due inermi cittadini aggrediti a colpi di pistola da tre malviventi. Fatto segno egli stesso a reiterata azione di fuoco da parte dei malfattori, evitava di replicare con l'arma in dotazione per non compromettere l'incolumità dei numerosi astanti, e, affrontando i criminali con grande determinazione e cosciente sprezzo del grave rischio personale, riusciva a disarmarne e catturarne uno, risultato pericoloso pregiudicato affiliato ad organizzazione mafiosa, ed a costringere gli altri due alla fuga. Il suo coraggioso intervento salvava da sicura morte le due vittime, rimaste gravemente ferite. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù militari. — Aci S. Antonio (Catania), 19 maggio 1990.

Brig. G. di F. Vincenzo Scopelliti, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) il 5 novembre 1951 della 20ª legione G. di F. — Sottufficiale appartenente ad un nucleo di polizia tributaria, libero dal servizio, disinnescava, con prontezza di riflessi e a rischio della propria vita, un potente ordigno esplosivo, collocato da ignoti attentatori all'ingresso di un edificio del centro cittadino. Il suo gesto, improntato ad elevato senso del dovere e consapevole sprezzo del pericolo, scongiurava una possibile strage. — Villa San Giovanni (Reggio Calabria), 12 giugno 1990.

Brig. CC Sergio Taurino, nato a Taranto il 4 gennaio 1965 della legione CC di Salerno. — Sottufficiale in sottordine a stazione capoluogo, appreso che nei giardini pubblici della città era in atto una grave rissa, sebbene libero dal servizio e in abiti civili, interveniva prontamente insieme ad altri militari. Fatto segno a proditorio colpo di fucile esploso da un noto pregiudicato, che feriva mortalmente un parigrado e raggiungeva un passante, benché colpito in più parti del corpo reagiva con coraggiosa e ferma azione di fuoco riuscendo, con il concorso di un commilitone, a ferire il malfattore e a trarlo in arresto. Fugido esempio di elette virtù militari e di non comune senso del dovere. — Melfi (Potenza), 17 luglio 1990.

Mar.ca. CC Ferdinando Vastano, nato a Napoli il 26 novembre 1951 della legione carabinieri di Napoli. — Comandante di stazione distaccata, informato che in un istituto di credito della sede era in atto una rapina, interveniva prontamente con un sottufficiale dipendente e, mentre quest'ultimo penetrato nelle banca traeva in arresto un rapinatore, con felice intuito si portava sul retro dell'edificio dove intercettava quattro malviventi in fuga con il bottino. Raggiuntili e benché minacciato con le armi da uno dei malfattori, con ferma determinazione e cosciente sprezzo del grave rischio personale, ne preveniva tempestivamente l'azione aprendo il fuoco. L'operazione si concludeva con il ferimento e la cattura di altri due rapinatori, il recupero dell'intera ingente refurtiva ed il sequestro di tre pistole, ed altro materiale. Nobile esempio di elevate capacità professionali non comune senso del dovere ed elette virtù militari. — Marano (Napoli), 2 luglio 1990.

Medaglie di bronzo

Carabiniere Lozzi Luca, nato a Venezia il 3 gennaio 1962 della legione carabinieri di Livorno G.I.S. — Militare appartenente a reparto altamente specializzato, nella fase conclusiva di complesse ed articolate indagini relative a sequestro di persona a scopo di estorsione, con ferma determinazione, alta professionalità e non comune coraggio partecipava unitamente al proprio ufficiale comandante, ad azione risolutrice culminata, dopo breve ma intenso conflitto a fuoco, con il ferimento e la cattura di pericoloso latitante capo della banda dei sequestratori. L'operazione risultava altresì determinante per il successivo rilascio dell'ostaggio. — Agro di Natile Vecchio, comune di Careri (Reggio Calabria), 24 dicembre 1989.

Carabiniere Venesio Fausto, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 15 luglio 1959 della legione carabinieri di Livorno G.I.S. — Militare appartenente a reparto altamente specializzato, nella fase conclusiva di complesse ed articolate indagini relative a sequestro di persona a scopo di estorsione, con ferma determinazione, alta professionalità e non comune coraggio partecipava unitamente al proprio ufficiale comandante, ad azione risolutrice culminata, dopo breve ma intenso conflitto a fuoco, con il ferimento e la cattura di pericoloso latitante capo della banda dei sequestratori. L'operazione risultava altresì determinante per il successivo rilascio dell'ostaggio. — Agro di Natile Vecchio, comune di Careri (Reggio Calabria), 24 dicembre 1989.

Brig. CC Clemente Erminio, nato a S. Martino Valle Caudina (Avellino) il 6 ottobre 1959 della legione carabinieri di Napoli. — In sottordine a stazione distaccata, interveniva prontamente con il comandante del reparto in un istituto di credito della sede in cui era in atto una rapina. Penetrato nella banca, mentre il superiore si portava sul retro dell'edificio, con cosciente sprezzo del grave rischio personale, senza fare uso dell'arma in dotazione coraggiosamente affrontava e traeva in arresto uno dei malviventi che, armato di pistola, minacciava i presenti. L'operazione si concludeva con il ferimento e la cattura di altri due malfattori, il recupero dell'intera ingente refurtiva ed il seguestro di tre pistole ed altro materiale. Nobile esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere. — Marano (Napoli), 2 luglio 1990.

Appuntato CC Gaeta Gerardo, nato ad Aiello del Sabato (Avellino) il 1° marzo 1948 della legione carabinieri di Napoli. — Nel corso di un servizio preventivo da lui capeggiato, unitamente a due commilitoni inseguiva e fermava due automezzi i cui occupanti erano stati segnalati quali autori di una rapina commessa poco prima in danno di un supermercato. Fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte dei malviventi, reagiva prontamente con la pistola in dotazione e non esitava poi ad esporsi a grave incombente pericolo per soccorrere un carabiniere rimasto ferito. Replicava quindi alla perdurante azione di fuoco dei malfattori costringendoli a fuggire e ad abbandonare la refurtiva, gli automezzi e due pistole. Fulgido esempio di elette virtù militari e generoso altruismo. — Agro di Teverola (Caserta), 15 marzo 1990.

Carabiniere Magrini Claudio, nato ad Alatri (Frosinone) il 12 gennaio 1964 della legione carabinieri di Napoli. — Nel corso di servizio preventivo unitamente al capo pattuglia ed a pari grado, inseguiva e fermava due automezzi i cui occupanti erano stati segnalati quali autori di una rapina commessa poco prima in danno di un supermercato. Fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte dei malviventi, reagiva prontamente con la pistola in dotazione e non esitava poi ad esporsi a grave incombente pericolo per soccorrere un commilitone rimasto ferito. Sebbene a sua volta colpito replicava quindi alla perdurante azione

di fuoco dei malfattori, costringendoli a fuggire e ad abbandonare la refurtiva, gli automezzi e due pistole. Fulgido esempio di elette virtù militari e generoso altruismo. — Agro di Teverola (Caserta), 15 marzo 1990.

Capitano CC Lo Prejato Dario, nato a Napoli il 30 dicembre 1962 della legione carabinieri di Livorno G.I.S. — Ufficiale comandante di aliquota di reparto altamente specializzato, nella fase conclusiva di complesse ed articolate indagini relative a sequestro di persona a scopo di estorsione, con ferma determinazione, alta professionalità e non comune coraggio, conduceva, unitamente a due militari dipendenti, azione risolutrice culminata, dopo breve ma intenso conflitto a fuoco, con il ferimento e la cattura di pericoloso latitante, capo della banda dei sequestratori. L'operazione risultava altresì determinante per il successivo rilascio dell'ostaggio. Agro di Natile Vecchio, comune di Careri (Reggio Calabria), 24 dicembre 1989.

Vice brig. CC Antonucci Domenico, nato a Popoli (Pescara) il 10 giugno 1966 della legione carabinieri di Napoli. — Effettivo a reparto dislocato in territorio ad alto indice di criminalità, sebbene a diporto, con coraggio e sprezzo del pericolo interveniva — unitamente a tre commilitoni — nei confronti di un malvivente che aveva colpito a morte un noto pregiudicato e ferito due congiunti di quest'ultimo. Fatto segno ad azione di fuoco da parte del malfattore, che tentava la fuga a bordo di una motocicletta guidata da un complice, insieme agli altri commilitoni rispondeva al fuoco con la pistola in dotazione. Mentre il conducente del mezzo, rimasto ferito veniva tratto in arresto, si poneva all'inseguimento dell'omicida insieme ad altro carabiniere, contribuendo in tal modo al successo dell'operazione che si concludeva poco dopo con la cattura — ad opera di altri militari dell'Arma intervenuti in rinforzo — del fuggitivo risultato pericoloso evaso. Esempio di elette virtù militari ed alto senso del dovere. — Sant'Antimo (Napoli), 20 giugno 1990.

Carabiniere Frascarelli Carlo, nato a Fraunfelis (Svizzera) il 13 luglio 1965 della legione carabinieri di Napoli. — Effettivo a reparto dislocato in territorio ad alto indice di criminalità, sebbene a diporto, con coraggio e sprezzo del pericolo interveniva — unitamente a tre commilitoni — nei confronti di un malvivente che aveva colpito a morte un noto pregiudicato e ferito due congiunti di quest'ultimo. Fatto segno ad azione di fuoco da parte del malfattore, che tentava la fuga a bordo di una motocicletta guidata da un complice, insieme agli altri commilitoni, rispondeva al fuoco con la pistola in dotazione. Mentre l'omicida si dava alla fuga inseguito da due carabinieri, insieme all'altro carabiniere arrestava il conducente del mezzo che, benché ferito, opponeva resistenza tentando di fare uso di due pistole in suo possesso. L'operazione si concludeva, poco dopo, con la cattura — ad opera di altri militari dell'Arma giunti in rinforzo — dell'omicida, risultato pericoloso evaso. Esempio di elette virtù militari ed alto senso del dovere. — Sant'Antimo (Napoli), 20 giugno 1990.

Appuntato CC Tommasone Vincenzo, nato a Portici (Napoli) il 7 ottobre 1960 della legione carabinieri di Napoli. — Effettivo a reparto dislocato in territorio ad alto indice di criminalità, sebbene a diporto, con coraggio e sprezzo del pericolo interveniva — unitamente a tre commilitoni — nei confronti di un malvivente che aveva colpito a morte un noto pregiudicato e ferito due congiunti di quest'ultimo. Fatto segno ad azione di fuoco da parte del malfattore, che tentava la fuga a bordo di una motocicletta guidata da un complice, insieme agli altri commilitoni rispondeva al fuoco con la pistola in dotazione. Mentre l'omicida si dava alla fuga inseguito da due carabinieri, insieme all'altro carabiniere arrestava il conducente del mezzo che, benché ferito, opponeva resistenza tentando di fare uso di due pistole in suo possesso. L'operazione si concludeva, poco dopo, con la cattura — ad opera di altri militari dell'Arma giunti in rinforzo — dell'omicida, risultato pericoloso evaso. Esempio di elette virtù militari ed alto senso del dovere. — Sant'Antimo (Napoli), 20 giugno 1990.

Carabiniere Di Filippo Giampaolo, nato ad Anzio (Roma) il 26 febbraio 1967 della legione carabinieri di Napoli. — Effettivo a reparto dislocato in territorio ad alto indice di criminalità, sebbene a diporto, con coraggio e sprezzo del pericolo interveniva — unitamente a tre commilitoni — nei confronti di un malvivente che aveva colpito a morte un noto pregiudicato e ferito due congiunti di quest'ultimo. Fatto segno ad azione di fuoco da parte del malfattore, che tentava la fuga a bordo di una motocicletta guidata da un complice, insieme agli altri commilitoni rispondeva al fuoco con la pistola in dotazione. Mentre il conducente del mezzo che, rimasto ferito, veniva tratto in arresto, si poneva all'inseguimento dell'omicida insieme ad altro carabiniere, contribuendo in tal modo al successo dell'operazione che si concludeva poco dopo la cattura — ad opera di altri militari dell'Arma intervenuti in rinforzo — del fuggitivo risultato pericolo evaso. Esempio di elette virtù militari ed alto senso del dovere. — Sant'Antimo (Napoli), 20 giugno 1990.

Croce

Carabiniere Palmisano Davide, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 30 aprile 1970 della legione carabinieri di Napoli. — Nel corso di servizio preventivo svolto unitamente al capo pattuglia ed a pari grado, inseguiva e fermava due automezzi i cui occupanti erano stati segnalati quali autori di una rapina commessa poco prima in danno di un supermercato. Fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte dei malviventi, rimaneva gravemente ferito. Esempio di elette virtù militari ed alto senso del dovere. — Agro di Teverola (Caserta), 15 marzo 1990.

92A2408

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 28 aprile 1992 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci di bronzo

Ten. col.tec. (arm) Lorenzo Scriffignano, nato ad Agira (Enna) il 26 maggio 1945. — Dotato di brillanti qualità fondamentali, esprimeva, nello sviluppo di ristrutturazione di un veicolo trasporto truppa in veicolo trasporto munizioni, geniale capacità di ideazione e tecnica progettativa, capacità di organizzazione e di razionale impiego di ristrette risorse disponibili che hanno consentito di disporre, in limiti ristretti di tempo, di unità prototipiche che, confrontate con realizzazioni industriali civili, hanno evidenziato maggiore funzionalità, praticità, rusticità, semplicità ed essenzialmente economicità. — Montecchio Maggiore, 8 agosto 1991.

Ten. col. a. s.p.e. (RSU) Vincenzo Campobasso, nato a Vito del Gargano (Foggia) il 3 agosto 1933. — Ufficiale specialista dell'ALE, responsabile della codificazione e della gestione logistica dei materiali dell'ALE, sorretto da notevole spirito d'iniziativa e da sperimentata capacità organizzativa, condotta un'analisi accurata delle esigenze e delle risorse, studiava e realizzava una organizzazione innovativa per la gestione dei materiali comprendendovi gli aspetti tecnici, statistici e contabili ricondotti ad un contesto unitario. L'ufficiale inoltre, impegnandosi per circa due anni ben oltre il normale orario di lavoro senza compensi o recuperi, curava in prima persona l'applicazione concreta delle procedure innovative ottenendo lusinghieri risultati che venivano notati ed apprezzati sia in ambito F.A. sia nel contesto allargato dell'industria convenzionata. Il successo ottenuto, da iscriversi a suo pieno merito per capacità, perseveranza ed impegno profusi, ha conferito prestigio all'ALE ed all'Esercito italiano. — Orio al Serio (Bergamo), 30 gennaio 1990-30 settembre 1991.

92A2409

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Fra dipendenti officina gas», in Chieti

Con decreto ministeriale n. 1403 del 4 maggio 1992, l'ing. Leonello Sacchetti è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Fra dipendenti officina gas» di Chieti, ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

92A2412

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'«Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes», in Trino, e contestuale revoca del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976 con il quale il sodalizio era stato eretto in ente ecclesiastico.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1992, registro n. 19 Interno, foglio n. 277, all'«Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes (O.F.T.A.L.)», con sede in Trino (Vercelli), viene attribuita la personalità giuridica di diritto privato, ex art. 12 del codice civile e, contestualmente, revocato, in base all'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976 con il quale il sodalizio era stato eretto in ente ecclesiastico.

92A2391

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla «Lega italiana protezione uccelli» in Parma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1992, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 6, la «Lega italiana protezione uccelli - LIPU», con sede in Parma, vicolo San Tiburzio, 5/A, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto, in proprio favore, dalla prof.ssa Maria Augugliaro, nata a Trapani i 1° aprile 1902 e deceduta a Napoli il 6 giugno 1987, con testamento pubblico rogato dal notaio Lea Spriziolo di Napoli in data 17 settembre 1984, repertorio n. 49.

Il lascito consiste nella quota del 25% dei titoli di Stato, obbligazioni, monete e monili vari contenuti nella cassetta di sicurezza n. 284/A esistente presso il Banco di Napoli e di quanto investito in titoli, comunque depositati presso la stessa filiale del Banco di Napoli, nonché dei risparmi depositati nel conto corrente acceso dalla *de cuius* presso la filiale Napoli ovest dello stesso istituto, risultanti dal verbale di inventario e dalla dichiarazione di successione citati nelle premesse ed è gravato da onere di accollo da parte della LIPU delle spese funerarie in misura proporzionale alla quota del legato.

92A2392

Autorizzazione alla «Lega italiana protezione uccelli» in Parma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1992, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 381, la «Lega italiana protezione uccelli - LIPU», con sede in Parma, vicolo San Tiburzio, 5/A, è stata autorizzata ad acquistare la porzione immobiliare del fabbricato condominiale, sito in Roma, piazzale Clodio n. 13, piano quarto, composto da due camere e servizi e contrassegnato con il n. 14, da destinare ad ufficio di segreteria, al prezzo di L. 200.000.000.

92A2393

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre,

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 330.000**
- semestrale	**L. 180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 60.000**
- semestrale	**L. 42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 185.000**
- semestrale	**L. 100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 60.000**
- semestrale	**L. 42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 185.000**
- semestrale	**L. 100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 635.000**
- semestrale	**L. 350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, ***parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 295.000**
Abbonamento semestrale	**L. 180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189